

ADEMPIMENTI

Commercianti al minuto e cessioni verso privati non residenti

di **Alessandro Bonuzzi**

I **commercianti al minuto** per le operazioni effettuate verso **sogetti privati non residenti** devono osservare regole e adempimenti particolari. Nel presente contributo si analizzano **due fattispecie** in particolare che si ritengono essere le più rilevanti.

In primo luogo, ai sensi dell'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#), gli operatori nazionali possono effettuare cessioni di beni **senza applicazione dell'Iva** quando:

- l'acquirente è un **sogetto privato extra-Ue**;
- i beni ceduti sono destinati all'**uso personale** o **familiare** e vengono trasportati nei **bagagli** personali fuori del territorio doganale comunitario entro il **terzo mese successivo** all'effettuazione dell'operazione;
- sia ottenuta la **prova della fuoriuscita** dei beni dal territorio comunitario;
- i beni abbiano un **valore complessivo**, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, **superiore a 154,94 euro**.

Nell'ipotesi in cui **non** si voglia prendere la **responsabilità** dell'Iva per la mancata fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario, il commerciante si fa **anticipare** l'imposta dal viaggiatore al momento dell'acquisto salvo poi **rimborsare** la somma al ricevimento della fattura vistata dalla Dogana di uscita.

Ad ogni modo, per tali operazioni, l'esercente, già **dal 1° settembre 2018**, deve emettere **fattura elettronica** attraverso la **piattaforma OTELLO 2.0** (cd. *fattura tax free*).

Va ricordato che la fattura *tax free* **sostituisce** qualunque altra comunicazione di natura fiscale; pertanto, rende non necessaria l'inclusione dei dati dell'operazione tanto nello **spesometro** quanto nell'**esterometro**, il cui, rispettivamente, **ultimo** e **primo** appuntamento scadrà il prossimo **30 aprile**.

Una seconda particolarità riguarda il **limite** per l'uso del **contante**. È noto che il trasferimento del denaro contante è soggetto ad una **soglia** ben precisa, fissata a **2.999,99 euro**; quindi, non sono consentiti pagamenti in un'**unica soluzione** in contanti tra soggetti diversi di importo **pari** o **superiore** a 3.000 euro. La limitazione, che interessa la generalità dei soggetti, opera anche per pagamenti **artificialmente frazionati** con il solo scopo di non superare la soglia, fermo restando che il frazionamento è consentito quando è previsto dalla prassi commerciali o da accordi contrattuali.

Quando, però, il trasferimento di denaro si riferisce a operazioni:

- effettuate da **commercianti al minuto** e soggetti assimilati ai sensi [dell'articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) o da **agenzia di viaggio e turismo** ex [articolo 74-ter D.P.R. 633/1972](#);
- nei confronti di **persone fisiche soggetti privati di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti al di fuori del territorio dello Stato**;

il **limite** da osservare è **innalzato a 14.999,99 euro**. Tale soglia trova applicazione **dal 1° gennaio 2019** per effetto delle modifiche recate dall'[articolo 1, comma 245, L. 145/2018](#) all'[articolo 3 D.L. 16/2012](#). Infatti, **fino allo scorso anno**, il limite era fissato in **misura pari a 9.999,99 euro**.

Si noti poi che una ulteriore novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2019 riguarda l'estensione della soglia potenziata anche ai **cittadini UE o appartenenti allo SEE**, sempreché residenti all'estero; quindi, l'agevolazione non si rivolge più solo ai cittadini extra-UE.

Infine, occorre tener conto che la possibilità di utilizzare il maggior limite soggiace all'espletamento di **precisi obblighi** da parte dell'operatore, il quale deve:

- inviare in via telematica una **comunicazione preventiva** all'Agenzia delle entrate utilizzando l'apposito modello – "**Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante**" - ove deve essere indicato il conto corrente del quale si intende avvalere;
- acquisire la **fotocopia del passaporto** dell'acquirente nonché apposita **autocertificazione** di quest'ultimo, resa ai sensi [dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- nel **primo giorno feriale successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, **versare** il denaro contante incassato nel conto corrente individuato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate e consegnare al cliente una **copia della ricevuta** della comunicazione stessa;

L'operatore è altresì tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni in esame utilizzando il **quadro TU del modello di comunicazione polivalente** entro il 10 aprile oppure il 20 aprile dell'anno successivo a seconda che liquidi l'Iva con cadenza, rispettivamente, mensile o trimestrale.

Invero, la norma che regola tale adempimento – [articolo 3, comma 2-bis, D.L. 16/2012](#) - fa riferimento alle operazioni di importo unitario **non inferiore** al vecchio limite dei **1.000 euro** in vigore fino al 2015; non è mai stato chiarito se trattasi di una **svista legislativa**, come sarebbe ragionevole ritenere, potendo quindi fare riferimento all'attuale limite di **3.000 euro**, oppure se debbano essere comunicate anche le operazioni regolate in contanti per un importo **compreso tra i 1.000 e i 2.999,99 euro**.

Seminario di specializzazione

BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)